



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 35 comma 2 dello Statuto comunale. Concessione in uso ed affidamento in gestione di impianto sportivo sede di scuola di windsurf in loc. Foci del Sarca fino al 15/11/2029.

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di febbraio alle ore 18:05 si è riunita la Giunta comunale, in modalità videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto sindacale n. 4 di data 23 marzo 2020, con l'intervento dei signori:

Morandi Gianni	Sindaco	Presente
Balduzzi Sara	Vicesindaco	Presente
Malagoli Fabio	Assessore	Presente
Masato Luigi	Assessore	Presente
Vicentini Giovanni	Assessore	Presente

Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi

Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 35 comma 2 dello Statuto comunale. Concessione in uso ed affidamento in gestione di impianto sportivo sede di scuola di windsurf in loc. Foci del Sarca fino al 15/11/2029.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Attività Economiche e Sociali, relativa all'oggetto;

Premesso che:

- l'articolo 126 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune e precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

- a decorrere dal 2017, ai sensi della la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, gli enti locali trentini applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011; in particolare la L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- l'art. 169 del D.lgs 267/2000 prevede che *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.... Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi...”*;

Rilevato che l'indicazione degli obiettivi di gestione costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 126 della L.R. n. 2/2018 e s.m.;

Atteso che l'art. 5 comma 2 della L.R. n. 2/2018 dello Statuto comunale reca: *“Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale”*;

Visto l'art. 35 dello Statuto comunale che al comma 1 individua gli atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta in quanto non devoluti ex art. 126 citato;

Atteso altresì che, come disposto al successivo comma 2, la Giunta definisce i criteri, mediante l'adozione di appositi atti di indirizzo, per le seguenti ulteriori attività *“acquisti, alienazioni, permute, concessioni, locazioni, affitti, mutui – assunzione – devoluzione – estinzione anticipata – rinegoziazione - rinnovi contrattuali, spese di rappresentanza, assunzioni di personale stagionale e straordinario, Azione 19, Progetto E-venti, ferma restando la competenza esclusiva della Giunta comunale relativamente alle iniziative culturali ed agli incarichi professionali riferiti alla progettazione e direzione lavori di opere pubbliche”*;

Osservato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 21.12.2020,

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 30.12.2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014);

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 di data 13.01.2021, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione), per l'esercizio finanziario 2021;

Premesso:

- che il Comune di Nago-Torbole è proprietario del compendio immobiliare in loc. Foci del Sarca (sede di pubblico esercizio e scuola di surf) è stato affidato dalla Provincia Autonoma di Trento con contratto di locazione sottoscritto in data 30.06.2000 e repertoriato al n. 024672, registrato a Trento il 07.07.2000, al n. 2251/69 serie II, ai signori Marco Segnana e Vasco Bresciani fino al 30.06.2011;

Visto che con deliberazione n. 39/2012 di data 29/03/2012 si è provveduto all'affidamento attraverso trattativa privata ai sensi dell'art. 2 c.2 lett.a) della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm alla Ditta Marco Segnana S.r.l. Unipersonale con sede a Milano, della concessione del compendio immobiliare costituito dall'impianto sportivo a rilevanza imprenditoriale sede di scuola di windsurf in loc. Foci del Sarca a Torbole ed identificato dalle pp. ff 1007/22 e 1684/10 e dalla p.ed 1230 in C.C. Nago-Torbole fino al 15/11/2020;

Preso atto con atto di concessione n. 576/rep. di data 28.05.2012, registrato a Riva d/G il 31.05.2012 al n. 25 Serie 1, si è provveduto ad affidare alla ditta Marco Segnana S.r.l. la concessione del medesimo impianto sportivo fino al 15/11/2020;

Verificato che il contratto è scaduto e che da parte dei Servizi Tecnici si sono effettuati sopralluoghi e misurazioni tesi a verificare la più uniforme collocazione delle strutture precarie al fine di una più corretta fruibilità degli spazi e convivenza tra le diverse iniziative che possono realizzarsi nel medesimo territorio comunale;

Visto che risulta necessario procedere all'affidamento di nuova concessione al fine di assicurare anche per le future stagioni turistiche il razionale ed organizzato svolgimento delle attività turistiche, con particolare riguardo alla scuola di windsurf ed alle attività ad esse collegate;

Rilevato che per il combinato disposto degli artt. 2/bis e 39 della L.P. 19.7.1990, n. 23 e ss.mm., i beni del patrimonio comunale possono essere temporaneamente affidati a terzi previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'art. 19 della predetta Legge provinciale, assumendo a base d'asta il canone quantificato in relazione ai valori di mercato determinato da apposita perizia di stima predisposta in conformità al successivo art. 33;

Ravvisata altresì la necessità di garantire al Comune anche un'entrata adeguata alla potenzialità di rendita del complesso;

Visto in proposto lo schema di disciplinare di concessione all'uopo predisposto dal Servizio Attività Economiche, allegato alla presente, composto da n. 15 articoli e da una planimetria che individua le aree in concessione con diversa destinazione;

Preso atto che le aree coinvolte nella presente concessione risultano essere la p.ed. 1229 (parte), la p.f. 1007/22 (parte), la p.f. 1007/23 (parte) e la p.f. 1007/24 (parte) ciascuna con diverse destinazioni d'uso;

Atteso che il Comune può riservarsi di disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di concessione stipulati con soggetti privati, qualora la situazione epidemiologica da COVID-19, imponga la chiusura delle attività e comunque in ottemperanza a quanto stabilito da disposizioni normative nazionali e provinciali;

Rilevato che per il combinato disposto degli artt. 2/bis e 43 della L.P. 19.7.1990, n. 23 e ss.mm., i beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale;

Accertato sussistere nella fattispecie le condizioni per l'affidamento dell'area in parola a ditta privata mediante lo strumento della concessione, essendo la stessa mirata a soddisfare, mediante l'attività e l'opera del Concessionario, fini di preminente interesse generale, quali l'igiene e l'ordinato svolgimento dell'attività turistica e sportiva, oltre alla valorizzazione e promozione del patrimonio immobiliare comunale;

Ritenuto che sia applicabile il combinato disposto della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm., e per quanto applicabili, del R.D. 23/05/1924 n. 827 e del vigente Codice degli Appalti Pubblici approvato con D.lgs. 18 aprile 2006 n. 50 e ss.mm., trattandosi di concessione di bene;

Considerato:

- che l'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate (art. 17 L.P. 23/1990 e ss.mm.);

- che ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 20-40/Leg l'ammontare del canone di concessione è determinato sulla base dei valori correnti di mercato;

- che ai sensi dell'art. 33 della predetta Legge provinciale la proposta di contratto relativa alla messa in disponibilità di beni comunali deve essere accompagnata da idonea perizia di stima;

Vista in tale senso la perizia di stima predisposta dal tecnico comunale ing. Lorenzo Carli, acquisita al protocollo comunale in data 29/01/2021 sub. n. 1451 con la quale viene determinato € 68.823,91.= il più probabile canone annuo per la concessione di che trattasi, ovvero il canone da porre a base di gara;

Ritenuto che, per la natura del disciplinare in argomento, l'approvazione del disciplinare medesimo possa essere ricondotta fra le competenze della Giunta Comunale, riservando poi al responsabile del servizio di merito la fase procedurale per l'affidamento della gestione, costituendo il disciplinare, in tal senso, atto di indirizzo;

Osservato che ai fini dell'ammissione alla gara la Giunta comunale ritiene sufficiente il possesso dei seguenti requisiti, onde assicurare la più ampia partecipazione:

- iscrizione alla camera di commercio per l'attività di scuola di windsurf come risultante dall'oggetto sociale;

- non avere in corso un contratto di concessione con il Comune di Nago-Torbole per la gestione di scuole di windsurf tranne i contratti in scadenza nel periodo di pubblicazione del bando;

Rilevato a riguardo che la disposizione che vieta la partecipazione all'asta da parte di coloro che hanno in corso un contratto di concessione per la gestione di una scuola di windsurf, non rappresenta di per sé una clausola restrittiva ma ampliativa del principio comunitario della libera concorrenza che è volta ad evitare che in un territorio così ristretto e pregiato come il litorale di Torbole possano sussistere delle situazioni di monopolio nell'affidamento delle scuole di windsurf;

Fatto rilevare altresì:

- che la conduzione della scuola potrà essere effettuata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare la Ditta vincitrice dovrà provvedere a propria cura a e spese al posizionamento presso l'area in concessione di attrezzature mobili per l'esercizio della scuola di windsurf, quali box, rimessaggio tavole, portavele, etc., sulla base di un progetto che dovrà essere preventivamente approvato dal Comune;

- che al fine di garantire la continuità della gestione della scuola ed evitare che al termine dei contratti l'Amministrazione possa avere dei ritardi nel successivo affidamento il disciplinare stabilisce che al termine del periodo contrattuale la Ditta dovrà cedere gratuitamente le strutture all'Amministrazione comunale senza diritto ad indennizzo, in considerazione anche dei tempi di ammortamento dei beni;

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione dello schema di disciplinare per la concessione in uso precario dell'impianto sportivo dell'area in Torbole, in loc. Foci del Sarca per l'esercizio di scuola di windsurf così come predisposto dal competente Servizio, e relativi allegati planimetrici, demandando ai Servizi Attività Economiche l'onere di attivare le procedure necessarie all'affidamento della concessione al prezzo posto a base d'asta arrotondato di € 68.824,00 (prezzo di mercato);

Ritenuto dunque di demandare al competente servizio l'attuazione del presente indirizzo, specificando che:

“Il Responsabile del Servizio Attività Economiche provvederà alla concessione in uso precario dell'area insistente sulle p.f 1007/22 e p.ed. 1229 ad uso scuola di windsurf in loc. Foci del Sarca fino al 15/11/2029 attraverso la modalità dell'asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., al prezzo a base d'asta arrotondato di € 68.824,00 +IVA e alle condizioni del disciplinare di concessione, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi di ammissione:

- iscrizione alla camera di commercio per l'attività di gestione di scuola di windsurf.*
- non avere stipulato un contratto di concessione con il Comune di Nago-Torbole per la gestione di scuole di windsurf tranne i contratti in scadenza nel periodo di pubblicazione del bando.”*

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'urgenza di provvedere all'affidamento della gestione del plesso in argomento;

Vista la l.p. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm;

Vista la l.p. 09/03/2006 n. 2 e ss.mm;

Visto il Codice degli Appalti Pubblici approvato con D.lgs. 18 aprile 2006 n. 50 e ss mm.

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;

• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 35 comma 2 dello Statuto comunale;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile dei Servizi Attività Economiche e Sociali Diana Vivaldi, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa specificate, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto comunale, il seguente atto di indirizzo:

“Il Responsabile del Servizio Attività Economiche provvederà alla concessione in uso precario dell'area insistente sulle p.f 1007/22 e p.ed. 1229 ad uso scuola di windsurf in loc. Foci del Sarca fino al 15/11/2029 attraverso la modalità dell'asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., al prezzo a base d'asta arrotondato di € 68.824,00 +IVA e alle condizioni del disciplinare di concessione, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi di ammissione:

- *iscrizione alla camera di commercio per l'attività di gestione di scuola di windsurf.*
- *non avere stipulato un contratto di concessione con il Comune di Nago-Torbole per la gestione di scuole di windsurf tranne i contratti in scadenza nel periodo di pubblicazione del*

bando.”

- 2) di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale dando mandato al Sindaco di introdurre successive modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 3) di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nell'esercizio 2021-2029;
- 4) di accertare l'entrata derivante dal presente provvedimento imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., a seguito di distinta ed unanime votazione;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti della Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 15 dicembre 2014 e s.m.;
- 8) di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo	CIG	CUP
E	2021		3.01.03.01.003	481	INS_ACC Accertamento 2021/31	83.965,28		
E	2021		3.01.03.01.003	481	INS_ACC Accertamento 2022/13	83.965,28		
E	2021		3.01.03.01.003	481	INS_ACC Accertamento 2023/10	83.965,28		

Proposta n. 15 dei SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI
Istruita da Vivaldi Diana

Alla presente deliberazione sono uniti:

- schema di disciplinare;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Gianni Morandi

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell'art. 183 comma 1 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12.02.2021 all'albo pretorio e all'albo telematico del Comune, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 22.02.2021.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m..

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti